

Ill.mo Signor
On.le Andrea Orlando
Ministro della Giustizia

OGGETTO: copie di cortesia e recenti provvedimenti giurisdizionali

Onorevole Ministro Orlando,

Il Tribunale di Milano con decreto 15.01.2015 n. 524 Tribunale di Milano Sez. II° Civile, giudice relatore D'Aquino, ha ritenuto di dover applicare il portato dell'art. 96 c.p.c. condannando la parte soccombente al pagamento della somma di euro 5.000,00 poiché la difesa della stessa ha ***“depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26.06.2014, rendendo più gravoso per il collegio esaminarne le difese”***.

Una tale motivazione, di per sé, non può che definirsi come una “aberrazione” del diritto, non vi sono altre definizioni plausibili.

Purtroppo non è neppure il solo caso di decisione abnorme assunta da quando è in vigore il PCT, e si constata, con profondo rammarico, come, sempre più spesso, i magistrati **ordinino** alle parti la consegna di copie cartacee di atti endoprocedimentali, concedendo pure termini brevissimi per adempiervi, anche due soli giorni, pur avendo le stesse già correttamente adempiuto al deposito telematico obbligatorio.

Giusto per fare un esempio, ma ve ne sarebbero molti, si cita sempre il Tribunale di Milano Sez. VII° Civ., giudice dott.ssa Siccardi, la quale dispone con ordinanza del 16.01.2015 che la parte *“provveda alla consegna delle copie cartacee di cortesia dei propri atti difensivi conclusionali entro due giorni dalla comunicazione del presente provvedimento”*

Tuttavia, nella Circolare 27 giugno 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014, all'art. 4 è chiaramente indicato cosa debba intendersi per copia di cortesia:

4. Copie informali.

Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell'atto o documento depositati telematicamente.

La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione.

Laddove se ne ravvisi la necessità, quindi, potrà essere individuata, presso i singoli uffici, una modalità per mettere a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico.

Tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, lo si sottolinea, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, ma costituisce soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.

Pertanto, le copie in questione non devono essere inserite nel fascicolo processuale.

Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il Cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.

Corre l'obbligo, infine, di aggiungere che, considerata l'eccezionalità del momento, nel caso non vengano adottate le prassi sopra indicate, e poiché i magistrati dovranno modificare in modo rilevante le proprie modalità di organizzazione del lavoro, può esservi la necessità di procedere, da parte della cancelleria, alla stampa di atti e documenti su richiesta del giudice, soprattutto laddove si tratti di 'file' di grandi dimensioni.

Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione.

La semplice applicazione della Circolare basta di per sé a fugare qualsiasi dubbio sulla portata del concetto di “copia di cortesia” e sulla possibilità per i magistrati di onerare, eventualmente le cancellerie, in caso di necessità, piuttosto che ordinare alle parti una consegna che diventa a questo punto necessaria e non più di cortesia.

Tanto premesso, il provvedimento reso dal Tribunale di Milano, che prevede la condanna al danno punitivo ai sensi dell'art. 96 c.p.c., di fatto censura, indebitamente, la parte per una condotta che neppure si riesce a considerare come processuale dal punto di vista tecnico, afferendo eventualmente ad una prassi di cancelleria.

I motivi sono plurimi:

- la condotta sanzionata non è tipicamente processuale;
- la condotta non danneggia la parte avversa;
- non si comprende come possa rendere più gravoso l'esame posto che il magistrato dispone di cancelleria e/o stampante;
- la regola violata è contenuta in un accordo tra Tribunale e Ordine degli Avvocati, quindi un documento definibile come un *gentlemen agreement*, ma non certo in alcuna fonte normativa;
- la condotta in questo caso sarebbe posta in essere dal difensore e non dalla parte, ma l'art. 96 c.p.c. non si applica al difensore;
- non risulta in ogni caso esservi mala fede o colpa grave, presupposti di applicazione dell'art. 96 c.p.c.

Questo provvedimento è indiscutibilmente un **abuso processuale** e, come tale, deve essere sanzionato poiché violentemente lesivo del diritto alla difesa previsto dall'art. 24 della Costituzione, si sollecita quindi, anche al fine di evitare che il medesimo costituisca un precedente impunito, che vengano adottate le giuste misure sanzionatorie, sotto il profilo disciplinare, nei confronti dei responsabili.

Tanto più se si considera che da quasi un anno sta operando un Tavolo tecnico Ministeriale permanente per l'attuazione del PCT, ove le diverse parti del processo, comprese le rappresentanze dei magistrati, stanno collaborando per garantire il corretto avvio di questo nuovo strumento processuale.

Apprendere di certi provvedimenti, assunti in forza del ruolo che il magistrato svolge nel processo, apre un grave *vulnus* nella credibilità di un approccio proattivo della magistratura al PCT.

Spiace infatti riscontrare come, diversamente rispetto alle posizioni di apertura al PCT tenute, in seno al Tavolo tecnico Ministeriale permanente, dai rappresentanti di C.S.M. ed A.N.M., vi sia invece, con preoccupante frequenza, da parte dei magistrati, nei fatti, un'applicazione contraddittoria del nuovo

strumento, che si sostanzia in un concreto rifiuto dello stesso, tramite, ad esempio, il ricorso sistematico alle copie cartacee.

Concludendo, non è certo questo il modo di affrontare le problematiche connesse al PCT da parte della magistratura, ed anzi si ritiene questo *modus operandi* fortemente lesivo del decoro e della dignità dell'avvocatura, la quale, da sempre, non solo ha sostenuto e reso possibile la crescita del processo civile telematico ma, soprattutto, da sempre, ha collaborato per agevolare i magistrati nell'adempimento delle loro funzioni.

Roma, 20 febbraio 2015

Responsabile dipartimento PCT



Il Presidente

